

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 51 del 03/12/2019 – 12/03/2020 Udienza pubblica del 03/12/2019
Massima 1:	Titolo Ambiente - Caccia - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme di attuazione dello statuto speciale - Possibilità di esercitare la caccia congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso - Denunciata eccedenza dai limiti della potestà di attuazione statutaria- Non fondatezza delle questioni.
	Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239, modificativo dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e agli artt. 8, primo comma, e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992. La peculiarità del regime della riserva naturale è a fondamento della modifica all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, intervenuta ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo n. 239 del 2016, che ha introdotto nelle norme di attuazione dello statuto speciale la possibilità dell'esercizio congiunto della caccia, in deroga al principio della caccia di specializzazione. Ai sensi dell'art. 107 dello statuto, le norme di attuazione sono espressive di un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile e, per questo, capaci di derogare alle leggi ordinarie, nel rispetto dell'ambito della loro competenza. Pertanto, il decreto legislativo n. 239 del 2016, di modifica delle norme di attuazione dello statuto e approvato con tale procedimento, legittimamente innova in parte qua la legge n. 157 del 1992, derogando per la Provincia autonoma di Trento al principio della caccia di specializzazione in essa previsto. Non sussiste, dunque, la lamentata violazione della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio

art. 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239, modificativo dell'art. 1, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Parametri costituzionali

art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

artt. 8, primo comma, 103 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Massima 2:

Titolo

Ambiente - Caccia - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Provincia autonoma di Trento - Possibilità di esercitare la caccia congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e agli artt. 8, primo comma, e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Le disposizioni provinciali sono censurate in quanto, nel regolare l'attività venatoria nella Provincia autonoma di Trento, autorizzano l'esercizio della caccia in maniera cumulativa, e cioè sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso.

Poiché però, come contestualmente affermato dalla Corte, la normativa di attuazione statutaria ha legittimamente derogato al principio della caccia di specializzazione, di cui alla legge n. 157 del 1992, conseguentemente risultano non fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24.

NOTE:

Atti oggetto del giudizio

art. 24, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24.

Parametri costituzionali

art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

artt. 8, primo comma, 103 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Altri parametri e norme interposte

art. 12, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

